



NEWSLETTER N. 4

08 LUGLIO 2008

- ✓ DAL 1° LUGLIO IN VIGORE I REQUISITI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER I NUOVI EDIFICI IN EMILIA-ROMAGNA. pag. 3
- ✓ DAL 1° MAGGIO NUOVO GESTORE DEL MERCATO VINCOLATO. pag. 7
- ✓ NOTIFICA ALLA FORMULA DI ITEC *TM*. pag. 8
- ✓ ANDAMENTO INDICE ITEC *TM*. pag. 9
- ✓ NOTIZIE BREVI. pag. 10
- ✓ AUTORITA' ENERGIA: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL RECESSO DAI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. pag. 12
- ✓ IL QUESITO: CHI E' IL GME E QUALI MERCATI GESTISCE? pag. 13
- ✓ L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PER LE UTENZE IN BASSA E MEDIA TENSIONE: PICCOLA GUIDA. pag. 17

A CURA
AREA TECNICA DELL'API DI RAVENNA
DOTT.SSA MICAELA UTILI
EMAIL: utili@pmi-gate.org

DAL 1° LUGLIO IN VIGORE I REQUISITI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER I NUOVI EDIFICI IN EMILIA- ROMAGNA

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna il 4 marzo scorso ha approvato l' **Atto d'indirizzo e coordinamento per i requisiti di rendimento energetico e per le procedure di certificazione energetica degli edifici.**

Si tratta di una normativa applicabile al settore civile (private abitazioni) e industriale (compresi i capannoni artigianali, commerciali, agricoli e del terziario in genere) per le nuove costruzioni che si applica ai nuovi edifici e alle ristrutturazioni di quelli esistenti con superficie superiore a 1000 mq.

Le norme sono in vigore dal 1 luglio 2008.

L'atto di indirizzo **disciplina:**

- i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;
- l'attestato di certificazione energetica degli edifici;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti energetici;
- l'allestimento di un sistema informativo regionale volto a monitorare l'evoluzione dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti in relazione alla entrata in funzione della disciplina regionale in materia;
- le misure di sostegno e di promozione finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici.

E' normato altresì il rendimento energetico dei nuovi edifici e le ristrutturazioni degli edifici con superficie superiore ai 1000 metri quadrati e si stabiliscono le prestazioni energetiche riferite a interventi su singoli elementi edilizi (caldaie, coibentazione del tetto e sottotetto, "cappotto", doppi vetri).

Le caratteristiche determinati da considerare sono:

- I gradi giorno della zona: GG
- Le caratteristiche costruttive
- La tipologia d'uso
- La tipologia d'intervento.

In conformità a queste si distingue ad esempio tra edifici nuovi ed assimilati, per i quali vi sono standard generali da tenere presenti, ed edifici soggetti a ristrutturazioni di piccola taglia, per i quali si seguono standard relativi ai singoli interventi.

Il provvedimento dà attuazione alla **Direttiva 2002/91/CE** sul rendimento energetico degli edifici e alla **Direttiva 2006/32/CE** concernente l'efficienza energetica degli usi finali di energia ed i servizi energetici, in conformità ai principi fissati dal D.Lgs. 192/2005. Il **D.Lgs. 192/2005** infatti rende esplicita la "clausola di cedevolezza" nel senso che, considerando che la materia in questione è tra quelle a competenza legislativa concorrente, le norme statali di dettaglio sono sostituite dalle norme regionali quando adottate.

Requisiti minimi, certificazioni, certificatori e incentivi

Con il capitolo "Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici" l'atto fissa degli **standard** differenziati per le diverse tipologie d'intervento:

- edifici nuovi ovvero ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- ristrutturazione di edifici di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati;
- riqualificazione delle superfici opache (tetto, pareti) e superfici trasparenti (vetri);
- installazione di impianto di riscaldamento o ristrutturazione di impianti esistenti;
- sostituzione caldaie.

Detti standard inoltre sono differenziati in funzione delle **tipologie d'uso** degli edifici (edifici ad uso abitativo, uffici, alberghi, edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, sportive, socio-sanitarie, ecc.), in relazione alle **diverse caratteristiche climatiche** dell'area di insediamento (tali caratteristiche sono indicate dal coefficiente "Gradi Giorno") e al **coefficiente di "forma"** dell'edificio (dato dal rapporto tra superficie e volume disperdente).

Il provvedimento regionale dà attuazione e stabilisce l'entrata in vigore dal 1° luglio 2008 degli obblighi di rendimento energetico indicati dalle direttive comunitarie prevedendo anche nuove indicazioni per la progettazione degli edifici e per disciplinare il consumo di energia nel periodo estivo. Dispone inoltre l'utilizzo obbligatorio delle **fonti rinnovabili**. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione ovvero edifici esistenti oggetto di ristrutturazione integrale o in occasione di nuova installazione di impianti termici, l'impianto di produzione dell'energia termica dovrà essere progettato in modo che almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria sia coperto da fonti rinnovabili. E' obbligatoria anche l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per una potenza da installare non inferiore a 1 kW per unità abitativa.

Sono introdotte anche specifiche soluzioni per i casi in cui vi sia un'impossibilità tecnica di realizzare gli impianti a fonti rinnovabili nell'edificio, come ad esempio il collegamento ad una rete di teleriscaldamento, l'adozione di impianti di micro-generazione, il collegamento a impianti di fonti rinnovabili comunali.

La certificazione energetica

Il provvedimento regionale dà avvio alla certificazione energetica degli edifici (dalla classe A+ dei più virtuosi a scendere) e dispone che l'attestato debba essere disponibile, con scadenze temporali differenziate, nei casi di:

- edifici di nuova costruzione ovvero soggetti a profonda ristrutturazione (luglio 2008);
- edifici oggetto di compravendita (luglio 2008);
- singole unità immobiliari oggetto di compravendita (2009);
- edifici ovvero singole unità immobiliari oggetto di locazione (2010).

Il certificato energetico è obbligatorio per accedere agli incentivi nazionali, regionali e locali che riguardino il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio e anche nel caso di edifici pubblici dati in gestione a società di servizi.

Il documento:

- certifica l'efficienza energetica dell'edificio collocandola nell'ambito delle classi prestazionali fissate dalla Regione;
- colloca il rendimento energetico dell'edificio rispetto ai valori vigenti di legge;
- fornisce suggerimenti agli utenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento delle prestazioni.

Il certificato energetico di un edificio, di durata decennale, sarà rilasciato da un soggetto qualificato e "accreditato" dalla Regione.

L'accreditamento dei certificatori

Possono essere accreditati quali soggetti certificatori:

- tecnici qualificati, singoli o associati, in possesso dei requisiti di esperienza professionale in materia e di diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali ovvero diploma di geometra o perito industriale;
- società di ingegneria;
- società di servizi energetici;
- organismi di ispezione;
- organismi di certificazione.

La Regione Emilia Romagna dovrebbe istituire un ente di accreditamento dove sarà possibile ricercare i nominativi dei professionisti abilitati a tale servizio e prendere visione delle tariffe medie.

Essendo il Certificato obbligatorio, in fase di transizione:

- può essere sostituito da un attestato di qualificazione redatto dal costruttore;
- può essere redatto da un certificatore di altra provincia / regione.

L'allegato 8 dell'Atto fa riferimento alle norme nazionali ed internazionali da utilizzare per i calcoli di rendimento energetico; rimanda anche al software "Docet", programma informatico realizzato da ENEA, che la Regione Emilia Romagna ha chiesto venisse strutturato in una forma compatibile al proprio provvedimento.

Misure di sostegno e incentivazione

Per chi realizza edifici con rendimenti energetici inferiori a 50 kw al mq annuo sono previsti incentivi nelle norme di costruzione.

I dati regionali sull'efficienza energetica

L'atto di indirizzo sull'efficienza energetica ha obiettivi ambiziosi di risparmio energetico. Per capirne la portata occorre riflettere su alcuni dati, come ad esempio la consistenza del patrimonio edilizio cui si applica. Secondo i dati Istat ad esempio in Emilia-Romagna ci sono

- 800.000 edifici e complessi di edifici;
- 1.500.000 abitazioni (unità abitative all'interno di edifici)
- 10.000 nuove abitazioni ogni anno
- 25.000 profonde ristrutturazioni di edifici
- 60.000 edifici industriali

Che equivalgono, in termini di consumo a

- **14.500.000 TEP (tonnellate equivalenti petrolio) /anno**

I dati medi regionali vedono il 70% dei consumi contabilizzati in bolletta destinato al riscaldamento e al raffrescamento, il 15% adibito ad illuminazione e usi elettrici obbligatori, il 10% utilizzato per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria ed un 5% per gli usi di cucina.

Per ogni unità abitativa il consumo annuo medio è di 230 kWh/m²: un valore troppo alto per gli estensori dell'Atto, che intendono ridimensionarlo.

Il testo completo dell'atto è disponibile al link:

www.regione.emilia-romagna.it

DAL 1° MAGGIO NUOVO GESTORE DEL MERCATO VINCOLATO

Come già accennato nello scorso numero della Newsletter, si è conclusa la prima asta bandita ai sensi della legge 3 agosto 2007 n. 125/07 per l'individuazione degli esercenti il servizio di vendita della salvaguardia nel settore elettrico nel **periodo 1 maggio - 31 dicembre 2008**.

La suddetta procedura concorsuale, indetta dall'Acquirente Unico per la selezione dell'esercente il servizio di fornitura di elettricità in regime di salvaguardia, è terminata con l'assegnazione ad Exergia S.p.A. e all'Enel Energia S.p.A. del diritto di fornire i mercati della salvaguardia delle seguenti aree territoriali

http://www.acquirenteunico.it/docs/4288_Esito_procedura_2008.pdf):

Exergia S.p.A.

- a) Piemonte - Valle d'Aosta e Liguria.
- b) Lombardia e Trentino-Alto-Adige.
- c) Veneto, Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia Romagna.

Enel Energia S.p.A

- d) Toscana, Umbria, Marche e Sardegna.
- e) Lazio, Abruzzo e Molise.
- f) Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Si ricorda che il servizio di salvaguardia, svolto transitoriamente sino al termine ultimo del 30 aprile 2008 dal distributore competente in zona, si differisce dal servizio di tutela riservato alle sole imprese alimentate in bassa tensione aventi i requisiti di piccola impresa, (imprese con un numero inferiore a 50 dipendenti e con fatturato inferiore a 10 milioni di euro.)

Per identificare il possesso del requisito di piccola impresa imposto dalla normativa europea il distributore elettrico è autorizzato, ai sensi di legge, a richiedere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in base al modulo di cui all'allegato 1 della delibera 156/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Infine, si evidenzia che la differenza principale tra il regime di salvaguardia e quello di tutela è il prezzo e/o tariffa praticata:

- per le imprese rientranti nel regime della tutela la tariffa è nota a priori e costante su base trimestrale; valgono infatti le condizioni economiche fissate trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- per le imprese rientranti nel regime di salvaguardia i prezzi saranno strettamente correlati all'andamento del mercato all'ingrosso (borsa elettrica), varieranno di mese in mese e saranno noti solo dopo l'esito mensile del mercato.

Ad esempio i prezzi di giugno saranno noti nei primi giorni di luglio.

MODIFICA ALLA FORMULA DI ITECTM

Si informano i Consorziati che, a partire dal 1 luglio 2008 è stata modificata la formula di ITECTM: infatti, come annuncia un comunicato stampa del REF, le quotazioni del gasolio 0.2%S Rotterdam FOB Barges, attualmente utilizzate per il calcolo degli indici ITECTM e ITECccgtTM, saranno sostituite da quelle del gasolio 0.1%S Rotterdam FOB Barges.

La sostituzione si rende necessaria a causa dell'entrata in vigore di nuova normativa europea finalizzata alla riduzione del contenuto di zolfo del gasolio, a seguito della quale il mercato attende, nella seconda metà del 2008, un forte declino negli scambi di gasolio 0.2%S Rotterdam FOB Barges.

Pertanto, fino a luglio i valori degli indici ITECTM e ITECccgtTM saranno calcolati con l'attuale metodologia mentre, a partire da agosto, essi saranno calcolati utilizzando le quotazioni del gasolio 0.1%S Rotterdam FOB Barges, mantenendo invariata la serie storica delle quotazioni utilizzate fino a luglio.

Il valore degli indici ITECTM e ITECccgtTM di agosto 2008 sarà calcolato utilizzando le quotazioni

medie mensili del gasolio 0.2%S Rotterdam FOB Barges di Platts di febbraio-giugno e la quotazione media mensile del gasolio 0.1%S Rotterdam FOB Barges di luglio. Nei mesi successivi,

si procederà come indicato nella seguente tabella.

Indici ITECTM e ITECccgtTM	Gasolio 0.2% S Rotterdam FOB Barges (quotazioni medie mensili)	Gasolio 0.1% S Rotterdam FOB Barges (quotazioni medie mensili)
Agosto 08	Febbraio-Giugno 08	Luglio 08
Settembre 08	Marzo-Giugno 08	Luglio-Agosto 08
Ottobre 08	Aprile-Giugno 08	Luglio-Settembre 08
Novembre 08	Maggio-Giugno 08	Luglio-Ottobre 08
Dicembre 08	Giugno 08	Luglio-Novembre 08
Gennaio 09		- Luglio-Dicembre 08

L'indice ITECTM è l'indice elaborato da Ref e Morgan Stanley e scelto dal Consenergy per il contratto di energia elettrica 2008

Fonte: www.ref-online.it

ANDAMENTO INDICE ITEC *TM*

Primo semestre 2008

GENNAIO	59,77
FEBBRAIO	60,98
MARZO	63,16
APRILE	64,02
MAGGIO	65,96
GIUGNO	69,73

Fonte: www.ref-online.it

NOTIZIE BREVI

Niente detrazione d'imposta per l'installazione di pannelli fotovoltaici

Il "Conto energia", che incentiva gli impianti solari fotovoltaici, **non è cumulabile** con la detrazione Irpef del 55% per il contenimento del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale.

A dirlo è l'Agenzia delle entrate (risoluzione 20 maggio 2008, n. 207), secondo la quale la detrazione Irpef in questione, istituita dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006, articolo 1, comma 344), è finalizzata al **contenimento dei consumi** (mentre l'installazione di pannelli fotovoltaici riguarda la produzione di elettricità) e può essere riconosciuta solo per le spese correlate al risparmio energetico, eventualmente concomitanti, come i costi di isolamento del tetto.

Permettere il cumulo tra le due forme di incentivazione, d'altra parte, cozzerebbe con il fatto che le tariffe incentivanti del "Conto energia" (Dm 19 febbraio 2007), permettendo di recuperare l'investimento iniziale nel corso degli anni, **annullano l'onere** sul quale andrebbe poi ulteriormente a incidere la detrazione d'imposta.

Il testo della circolare è disponibile [qui](#).

Fonti rinnovabili, importanti novità per i piccoli impianti

A partire **dal 1° gennaio 2009**, regole più semplici a sostegno della produzione di energia elettrica nei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili o da cogenerazione.

Le novità sono previste dal nuovo **Testo integrato dello scambio sul posto (Tisp)**, contenuto nella deliberazione 74/2008 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg), e interessano gli impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento fino a 200 kW e gli impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW.

Tra le novità, il servizio di scambio sul posto - in base al quale il produttore matura un credito nel caso il valore di mercato dell'energia immessa in rete superi il valore di mercato dell'energia prelevata - oggi erogato dai distributori, **passerà nelle mani** del Gestore del sistema elettrico (Gse); scomparirà inoltre il vincolo temporale (tre anni) per l'utilizzazione dei crediti, che saranno così spendibili senza rischio di annullamento.

Per informazioni: www.autorità.energia.it

Bando UE su "Celle a combustibile e idrogeno"

L'Unione Europea ha stanziato 470 milioni di euro nei prossimi 6 anni per incentivare lo sviluppo della tecnologia e la sua commercializzazione tra il 2010 e il 2020: il primo invito a presentare proposte sarà pubblicato in autunno.

Il regolamento 521/2008/Ce, in vigore dal 15 giugno 2008 ed arrivato al termine di un percorso avviato dalle istituzioni Ue nel 2003, prevede l'istituzione di un partenariato pubblico/privato di lungo termine sotto forma di Iniziativa tecnologica congiunta (Itc). L'obiettivo dell'impresa comune (FCH) è quello di mettere insieme le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato, a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (Rst), per essere così in grado di organizzare inviti a presentare proposte su base concorrenziale. Per essere finanziati, i progetti, che dovranno riguardare appunto **le celle a combustibile ed idrogeno** dovranno essere presentati da almeno 3 soggetti giuridici, residenti in differenti Paesi e indipendenti tra di loro.

Le condizioni minime da soddisfare per i progetti finanziati dall'impresa comune Fch sono:

- a) partecipazione di almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato (ma non nello stesso Stato membro o paese associato);
- b) i tre soggetti giuridici devono essere indipendenti uno dall'altro;
- c) almeno uno dei soggetti giuridici deve essere membro del gruppo industriale o del gruppo di ricerca.

L'iniziativa comunitaria costituisce una delle azioni previste dal settimo programma quadro per la ricerca e sviluppo, in particolare per quanto riguarda i temi "Energia", "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione", "Ambiente (cambiamenti climatici inclusi)" e "Trasporti (aeronautica compresa)" del programma specifico "Cooperazione".

AUTORITA' ENERGIA

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL RECESSO DAI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Con deliberazione n. 79 del 20 giugno 2008 l'Autorità ha modificato la disciplina sul recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per i clienti finali, restituendo al titolare del contratto di fornitura di inoltrare direttamente il recesso al proprio fornitore. Resta comunque anche la possibilità di inoltrare il recesso attraverso il nuovo fornitore.

Si tratta di un passo indietro dell'Autorità rispetto ad alcune recenti prese di posizione che difendevano invece il sistema introdotto con la delibera 144/07.

Riportiamo di seguito il testo dell'art. 5. Il testo integrale dell'allegato A alla delibera 144/07 modificato con la delibera 79/2008 è riportato [qui](#).

Art. 5

Modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale

5.1 La volontà di esercitare il diritto di recesso deve essere manifestata dal cliente finale interessato in forma scritta, con inoltro secondo le modalità previste dal contratto. Le modalità messe a disposizione del cliente finale per l'esercizio del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'esercente.

5.2 Qualora il cliente finale domestico titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si avvale del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. Il nuovo esercente procederà all'inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento dall'articolo 12, commi 12.3 e 12.4, dell'Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 o dall'articolo 11, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06, specificandolo in calce al modulo predisposto per la specifica richiesta.

5.2bis Qualora il cliente finale non domestico di cui ai commi 3.1 o 4.2 titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si può avvalere del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. Il nuovo esercente procederà all'inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento dall'articolo 12, commi 12.3 e 12.4, dell'Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n.126/04 o dall'articolo 11, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06, specificandolo in calce al modulo predisposto per la specifica richiesta. Nel caso in cui il cliente finale non si avvalga del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore, la comunicazione di recesso dovrà specificare che lo stesso viene esercitato per cambio esercente.

5.3 Qualora il cliente finale titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltra direttamente il recesso al proprio fornitore.

5.4 abrogato

IL QUESITO

CHI E' IL GME E QUALI MERCATI GESTISCE?

Il mercato elettrico in Italia nasce per effetto del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (d.lgs. n. 79/99), nell'ambito del processo di recepimento della direttiva comunitaria sulla creazione di un mercato interno dell'energia (96/92/CE).

Dal 31 dicembre 2004 anche la domanda è stata ammessa al mercato come stabilito dalla **Direttiva Ministeriale del 24 dicembre 2004** (la cosiddetta "domanda attiva"), permettendo così a tutti gli operatori interessati di approvvigionarsi direttamente in borsa. Per i clienti domestici l'Acquirente Unico continuerà ad assicurare la copertura del loro fabbisogno, minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento anche tramite acquisti diretti sulla borsa dell'energia. La novità più importante dovuta alla partecipazione attiva della domanda in borsa riguarda, dunque, la possibilità per i grossisti ed i grandi consumatori di acquistare direttamente in borsa l'energia loro necessaria e l'obbligo di programmare, su base oraria il proprio profilo di prelievo.

Come in altre esperienze internazionali, la creazione di un mercato corrisponde a due esigenze ben precise:

- promuovere, secondo criteri di neutralità, trasparenza ed obiettività, la competizione nelle attività di produzione e di compravendita di energia elettrica attraverso la creazione di una "piazza del mercato";
- assicurare la gestione economica di una adeguata disponibilità dei servizi di dispacciamento.

Il Gestore del Mercato Elettrico – GME – è responsabile dell'organizzazione e della **gestione del mercato elettrico**, un marketplace telematico in cui il prezzo di equilibrio di mercato si ottiene dall'incontro tra le quantità di energia domandate e offerte dagli operatori che vi partecipano. Il mercato elettrico è anche un vero e proprio mercato fisico, dove si definiscono programmi di immissione e di prelievo sulla rete secondo il criterio di merito economico.

Il mercato elettrico si articola in:

Mercato del giorno prima - MGP (mercato dell'energia);

Mercato di aggiustamento - MA (mercato dell'energia);

Mercato del servizio di dispacciamento - MSD.

I tre mercati si articolano ognuno a valle dell'altro, in particolare:

- **Il Mercato del Giorno Prima (MGP)**: si chiude alle 9.00 del giorno prima rispetto a quello cui si riferiscono le offerte e ospita la maggior parte delle transazioni di compravendita di energia elettrica. Le offerte si possono presentare anche nelle giornate precedenti alla sessione del MGP cui si riferiscono, fino a un massimo di 9 giorni prima;
- **Il Mercato di Aggiustamento (MA)**: si apre alle 10.30, dopo la comunicazione degli esiti del MGP e si chiude alle 14.00; consente agli operatori di apportare modifiche ai programmi definiti nel MGP, attraverso ulteriori offerte di acquisto o vendita;

- **Il Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD):** si apre alle 14.30, dopo la comunicazione degli esiti del MA e si chiude alle 16.00. Nel MSD Terna S.p.A. si approvvigiona delle risorse necessarie alla gestione e al controllo del sistema (risoluzione delle congestioni intrazonali, creazione della riserva di energia, bilanciamento in tempo reale).

Piattaforma conti energia

La delibera AEEG n° 111/06, successivamente modificata ed integrata con delibera 253/06 e delibera 73/07 (nel seguito: del. 111/06 AEEG) ha modificato, a partire dal 1° aprile 2007, limitatamente alle transazioni riferite a periodi rilevanti a partire dal 1° maggio 2007, le modalità di registrazione dei contratti a termine di compravendita di energia elettrica attraverso l'introduzione di un "sistema per conti di energia" (Piattaforma Conti Energia a Termine- PCE) che sostituisce l'attuale piattaforma dei bilaterali (PB).

La delibera 111/06 individua nel GME il soggetto deputato alla gestione della PCE assumendo il ruolo di controparte delle partite economiche che sorgono in capo agli operatori che registrano transazioni sulla stessa.

Pab

La PAB – Piattaforma di Aggiustamento Bilaterale per la Domanda - è una piattaforma informatica, operativa dal 31 dicembre 2004, che consente la registrazione di scambi orari bilanciati di energia elettrica tra gli operatori che gestiscono i punti di offerta in prelievo appartenenti alla stessa zona geografica seguendo le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento.

Il GME verifica il rispetto di tale Regolamento e delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento al fine di assicurare il regolare funzionamento della PAB secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.

Gli scambi comunicati al GME tramite tale piattaforma, insieme agli impegni derivanti da contratti bilaterali o da acquisti sul mercato elettrico, determinano il programma vincolante di ciascun punto di offerta in prelievo.

Certificati verdi

I certificati verdi (CV) costituiscono una forma di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti, secondo quanto disposto dalla legge 244/07, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti entrati in esercizio o ripotenziati a partire dal 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007, ha diritto alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili (certificato verde) per i primi dodici anni di esercizio. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti entrati in esercizio o ripotenziati a partire dal 1° gennaio 2008, invece, ha diritto alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili per i primi quindici anni di esercizio.

Il CV è emesso dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. - GSE su comunicazione del produttore e riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell'anno precedente o la producibilità attesa nell'anno in corso o nell'anno successivo e rappresenta 1 MWh di energia elettrica.

Il d. lgs. 79/99, art. 11, prevede inoltre che, dal 2002, produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale quota è pari al 2% dell'energia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabile nell'anno precedente, eccedente i 100 GWh/anno.

L'obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l'acquisto di CV relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti.

A partire dal 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere in rete nell'anno successivo è stata incrementata dello 0,35% annuo. Nel periodo 2007-2012, la quota è incrementata dello 0,75% annuo.

Il GME organizza e gestisce il mercato dei CV. Possono partecipare al mercato dei CV, come acquirenti o venditori, il GSE, i produttori nazionali ed esteri, gli importatori di energia elettrica, i clienti grossisti e le formazioni associative (associazioni di consumatori e utenti, ambientaliste, sindacati) previa domanda al GME e ottenimento della qualifica di operatore di mercato.

Il mercato dei certificati verdi organizzato dal GME garantisce:

liquidità: il GSE, ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 11/11/99, offrirà i certificati verdi emessi a proprio favore sul mercato organizzato dal GME;

trasparenza: i prezzi che si formeranno sul mercato saranno pubblici e accessibili a tutti;

sicurezza: i venditori sono garantiti dal deposito in conto prezzo versato dagli acquirenti. Gli acquirenti sono garantiti dall'accesso del GME al registro dei CV tenuto dal GSE. Le sessioni si svolgono usualmente con cadenza settimanale, attraverso negoziazione continua. Le date delle sessioni sono pubblicate nella sezione "Come operare".

Titoli di efficienza energetica

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), denominati anche **certificati bianchi**, sono istituiti dai Decreti del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04 elettricità, D.M. 20/7/04 gas) successivamente modificati ed integrati con il D.M. 21/12/07 determinante gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica.

I TEE sono emessi dal GME a favore dei distributori, delle società controllate dai distributori medesimi e a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) al fine di certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.

I TEE hanno un valore pari ad un tep (tonnellate petrolio equivalenti) e si distinguono in tre tipologie:

- 1) Tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
- 2) Tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
- 3) Tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2.

I distributori di energia elettrica e di gas naturale possono conseguire gli obiettivi di incremento di efficienza energetica sia attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica e la conseguente emissione dei TEE sia acquistando TEE da altri soggetti. Il GME organizza e gestisce la sede per la contrattazione dei TEE ed ha predisposto, d'intesa con l'AEEG (del. AEEG n. 67 del 14/04/2005), le regole di funzionamento del mercato dei TEE.

Il mercato dei TEE consente:

- l'acquisto di titoli da parte dei distributori che, attraverso i loro progetti, ottengono dei risparmi inferiori al loro obiettivo annuo e pertanto devono acquistare sul mercato i titoli mancanti per ottemperare all'obbligo;
- la vendita di titoli da parte dei distributori che raggiungono risparmi oltre l'obiettivo annuo e che possono realizzare dei profitti vendendo sul mercato i titoli in eccesso;
- la vendita di titoli ottenuti da progetti autonomi da parte delle ESCO che, non dovendo ottemperare ad alcun obbligo, hanno la possibilità di realizzare dei profitti sul mercato.

Unità' di emissione

La Direttiva 2003/87/EC istituisce un sistema per lo scambio di Unità di emissioni di gas ad effetto serra tra gli Stati membri dell'Unione Europea, al fine di promuovere la riduzione delle emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica. Tale sistema, denominato European Emission Trading Scheme (EU ETS), rientra tra i meccanismi individuati dal Protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas serra entro il periodo 2008-2012 in una misura non inferiore al 5,2% rispetto alle emissioni registrate nel 1990 (considerato come anno base). L'EU ETS, entrato in vigore dal 1 gennaio 2005, costituisce oggi il più importante meccanismo di negoziazione dei permessi di emissione presente al mondo.

Il Mercato delle Unità di Emissione organizzato dal GME rappresenta la sede di negoziazione delle unità di emissione dei gas ad effetto serra ed offre agli operatori italiani ed esteri un utile strumento operativo per la commercializzazione e la gestione delle unità di emissione in loro possesso. Il Mercato consentirà agli operatori in possesso di un conto proprietà presso il Registro nazionale, organizzato e gestito dall' APAT, o presso gli altri Registri europei, di ricercare sul mercato la controparte negoziale e di scambiare permessi di emissione secondo regole certe e predefinite, garantendo:

- concorrenza tra gli operatori;
- anonimato degli scambi;
- trasparenza delle transazioni;
- efficienza nella formazione dei prezzi;
- sicurezza delle transazioni.

La piattaforma informatica di mercato gestita dal GME prevede la negoziazione, con consegna "a pronti", di EUAs (European Unit Allowances) con riferimento al primo (2005-2007) e al secondo (2008-2012) periodo di Kyoto, ed è anche predisposta per la contrattazione di crediti CERs (Certified Emissions Reductions) ed ERUs (Emissions Reductions Units) derivanti rispettivamente da progetti CDM (Clean Development Mechanism) e JI (Joint Implementation), come previsto dalla Direttiva 2004/101/CE (o Linking Directive).

L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PER LE UTENZE IN BASSA E MEDIA TENSIONE

PICCOLA GUIDA

Alcuni consorziati ci segnalano difficoltà nelle procedure di allaccio per nuove utenze. Sulla base di alcuni documenti dell'Autorità per energia abbiamo pertanto predisposto una piccola **GUIDA** che pubblichiamo di seguito.

Allacciamento e attivazione

L'**allacciamento** è la connessione dell'impianto di utenza alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. E' realizzato dal **distributore locale** con la posa della presa (l'impianto che collega il contatore alla rete di distribuzione) e del contatore.

L'allacciamento alle reti elettriche soggette all'obbligo di connessione di terzi, cioè quelle gestite in regime di concessione, **non può mai essere rifiutato**, tranne quando la sua realizzazione compromette la continuità del servizio; in questo caso il rifiuto dell'allacciamento deve essere motivato dall'impresa che gestisce la rete.

L'**attivazione** della fornitura, cioè la possibilità di prelevare energia elettrica, può essere ottenuta solo se l'utenza è allacciata alla rete ed è stato stipulato un contratto di fornitura. Se il cliente richiede la fornitura per un'utenza non ancora allacciata, l'attivazione è realizzata dal distributore locale **su richiesta del venditore** in occasione dell'allacciamento, mediante la rimozione dei sigilli dal contatore o, per i contatori telegestiti, con l'abilitazione a distanza da parte dell'esercente.

Altre prestazioni

La disciplina degli allacciamenti riguarda anche le altre prestazioni svolte dal distributore su richiesta del cliente o del suo fornitore, il cui costo non è coperto dalle tariffe di distribuzione:

- **attivazione e disattivazione** in seguito a morosità del cliente;
- **variazione della potenza disponibile**;
- **voltura, subentro, cambio fornitore**;
- **spostamento del contatore o di impianti di rete**;
- **verifica tecnica del contatore o della tensione di alimentazione**.

Fonti normative

Dal 2008 questa disciplina è definita nell'Allegato B alla delibera n. 348/07, che ha sostituito le regole preesistenti al nuovo assetto del mercato liberalizzato.

Fino al 31 dicembre 2007 la disciplina degli allacciamenti era contenuta nel provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (Cip) n. 42/1986, e successive modifiche e integrazioni.

Contributi forfettari

Per le utenze alimentate in bassa e in media tensione il contributo da versare per l'allacciamento è determinato in misura forfettaria, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti per realizzare ogni singola connessione. Questa soluzione è stata adottata per rendere l'allacciamento economicamente accessibile a tutti i clienti, anche nel caso in cui è necessario realizzare lavori molto costosi.

Rimborso del costo effettivo

Fanno eccezione alcuni casi particolari, indicati nel Titolo V dell'Allegato B alla delibera n. 348/07, per i quali il contributo è determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal distributore per realizzare i lavori.

Per i clienti alimentati in alta tensione il contributo è invece sempre determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal distributore per realizzare i lavori.

Potenza disponibile

Con il pagamento del contributo di allacciamento, il cliente ottiene il diritto di accedere alla rete elettrica entro i limiti della potenza disponibile, cioè la massima potenza che può essere prelevata senza che l'utenza sia disalimentata (ad esempio, con l'intervento del limitatore eventualmente installato nel contatore).

Per le forniture fino a 30 kW, il limitatore della potenza prelevata deve essere tarato al 10% in più della potenza indicata nel contratto di fornitura.

Se il cliente ha bisogno di prelevare una potenza superiore, deve richiedere un aumento della potenza disponibile.

L'allacciamento di una nuova utenza deve essere eseguito dal **distributore locale**.

Gli allacciamenti per potenze disponibili sino a 100 kW sono effettuati in bassa tensione, salvo richiesta motivata del cliente.

Per ogni unità immobiliare e le sue eventuali pertinenze deve essere realizzato un unico allacciamento. Solo in caso di abitazioni alimentate in bassa tensione può essere richiesto un allacciamento aggiuntivo destinato esclusivamente ad alimentare di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti.

Richiesta di allacciamento

Per gli allacciamenti in bassa tensione, il cliente **può presentare la richiesta direttamente al distributore locale solo se non ha ancora stipulato un contratto di fornitura**. Se invece **ha già un contratto di fornitura**, il cliente deve presentare la richiesta di allacciamento e attivazione, **tramite il proprio fornitore**. In questo caso il fornitore deve trasmettere la richiesta al distributore entro tre giorni lavorativi.

Per gli allacciamenti in media tensione invece, il cliente che lo desidera può sempre rivolgersi separatamente al distributore locale per l'allacciamento.

Nella richiesta di allacciamento devono essere indicati, tra l'altro, il fabbisogno di potenza del cliente (cioè la potenza disponibile richiesta), la tensione di alimentazione e l'indirizzo della fornitura.

Per l'allacciamento di più utenze, oltre a indicare il numero di utenze, la tensione di alimentazione e il fabbisogno complessivo di potenza, occorre fornire anche la documentazione progettuale dell'insediamento.

Procedura semplificata

Se l'allacciamento in bassa tensione rientra tra quelli con contributo determinato a forfait, per ottenerlo può essere seguita una procedura semplificata, che consente di abbreviare i tempi di esecuzione del lavoro.

Questa procedura può essere attivata quando il cliente si rivolge al proprio venditore per ottenere l'allacciamento e l'attivazione: se al momento della richiesta il venditore comunica al cliente l'importo forfetario da pagare e i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, il cliente può accettare immediatamente le condizioni che gli sono state comunicate e confermare la volontà di procedere. In questo caso:

- entro tre giorni lavorativi, il venditore trasmette la richiesta di nuovo allacciamento al distributore;
- entro cinque giorni lavorativi da quando ha ricevuto la richiesta dal venditore, il distributore verifica se l'allacciamento è effettivamente di quelli da valorizzare a forfait e se l'importo comunicato dal venditore al cliente è corretto e, se tutte le verifiche sono positive, trasmette al cliente, di norma tramite il venditore, la conferma in forma scritta del preventivo;
- entro 15 giorni lavorativi da quando ha ricevuto la richiesta dal venditore, il distributore realizza l'allacciamento.

Se il distributore verifica che l'allacciamento non rientra tra quelli da valorizzare a forfait, o che per eseguirlo non è sufficiente intervenire solo sulla presa o sul contatore e quindi sono richiesti tempi di realizzazione più lunghi, informa il cliente tramite il venditore e trasmette un preventivo entro 20 giorni lavorativi.

Se invece verifica che l'importo forfaitario comunicato dal venditore al cliente non è corretto, il distributore, tramite il venditore, informa il cliente, che può avviare una nuova procedura semplificata.

Procedura normale

Se non viene attivata la procedura semplificata, o se il costo dell'allacciamento deve essere determinato in base alla spesa effettivamente sostenuta per realizzarlo, il distributore deve trasmettere, entro 20 giorni da quando riceve la richiesta, un preventivo per l'esecuzione del lavoro.

Se il cliente accetta il preventivo, il distributore deve eseguire l'allacciamento entro i tempi indicati nel preventivo stesso.

Qualità commerciale

I tempi per la preventivazione e l'esecuzione degli allacciamenti rientrano tra gli standard di qualità commerciale stabiliti dall'Autorità con delibera n. 333/07: se non vengono rispettati, il cliente riceve un indennizzo automatico.

Per la realizzazione dell'allacciamento, l'indennizzo è dovuto solo se il lavoro è classificato come "semplice", cioè se consiste solo in un intervento sulla presa e sul contatore.

Anticipo del contributo

Se il costo dell'allacciamento deve essere determinato in base alla spesa effettivamente sostenuta per realizzarlo, per la richiesta del preventivo deve essere versato un anticipo di 100 euro, a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo. In caso di accettazione del preventivo, l'anticipo verrà portato in detrazione dall'importo totale dovuto dal cliente.

Posizione del contatore

Il contatore va installato in una posizione tale da poter essere raggiunto dal personale inviato dal distributore anche se il cliente è assente. In caso di proprietà recintate va installato al limite della proprietà con accesso diretto dalla strada.

In caso di edifici con più unità immobiliari, i contatori vanno installati in modo centralizzato in un apposito vano.

Cabina di trasformazione

Per le forniture in bassa tensione di edifici con più di quattro unità immobiliari, chi richiede l'allacciamento deve rendere disponibili, se il distributore ne fa richiesta scritta e motivata, un locale o una porzione di terreno per realizzare le eventuali cabine di trasformazione. In questo caso il distributore deve versare un compenso, indicato nel preventivo, commisurato al valore di mercato del locale o del terreno.

Per le forniture in media tensione, la cabina di trasformazione deve essere realizzata da chi richiede l'allacciamento, che deve anche rendere disponibile un locale con agevole accesso da strada aperta al pubblico per la posa dei contatori.

Quanto costa un nuovo allacciamento?

Contributo forfetario

Quando viene richiesto un allacciamento **permanente** (cioè senza limiti di durata) in **bassa** o in **media** tensione, il contributo da versare è determinato in misura forfetaria, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti per realizzare ogni singola connessione, sommando tre componenti:

contributo = quota distanza + quota potenza + quota fissa

Fanno eccezione alcuni **casi particolari**, illustrati di seguito.

Quota distanza

La distanza è calcolata in linea retta tra la fornitura da allacciare la più vicina cabina di trasformazione in servizio da almeno cinque anni (cabina di riferimento), che risulta da apposite planimetrie predisposte dall'impresa di distribuzione.

Se la posizione dell'utenza è incerta, il cliente deve fornire una planimetria che riporti il punto esatto in cui è richiesto l'allacciamento.

Quota potenza

La quota potenza è calcolata in base alla potenza disponibile, indicata dal cliente nella richiesta di allacciamento.

Per le forniture fino a 30 kW servite da un contatore con limitatore di potenza, la potenza disponibile è pari al 10% in più della potenza indicata nel contratto di fornitura.

Ad esempio, per un contratto di fornitura di 3 kW la potenza disponibile su cui calcolare la quota potenza è di 3,3 kW.

Quota fissa

La quota fissa deve sempre essere versata dal cliente a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal distributore per la realizzazione dell'allacciamento.

Per le richieste di allacciamento presentate **nel 2008** i valori delle quote sono:

Per utenze in bassa tensione

quota distanza:

- Importo base fino a 200 metri: **185,22 €**

- Quota aggiuntiva da 200 a 700 metri

(ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri): **92,85 €**

- Quota aggiuntiva da 700 a 1200 metri

(ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri): **185,22 €**

- Quota aggiuntiva oltre 1200 metri

(ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri): **370,45 €**

quota potenza (euro / kW disponibile): **69,6377 €**

quota fissa: **27,00 €**

Per utenze in media tensione

quota distanza:

- Importo base fino a 1000 metri: **464,24 €**
- Quota aggiuntiva oltre 1000 metri (ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri): 46,42€

quota potenza (euro / kW disponibile): **55,4258 €**

quota fissa : **27,00 €**

Abitazioni di residenza

Per l'allacciamento delle abitazioni di residenza anagrafica del cliente con potenza disponibile fino a 3,3 kW, la **quota distanza** corrisponde sempre all'importo base previsto per le distanze fino a 200 metri, qualunque sia la distanza effettiva.

In caso di distanza effettiva superiore ai 200 metri, se in un secondo momento il cliente richiede una potenza superiore ai 3,3 kW già disponibili o trasferisce la propria residenza, l'esercente può chiedere il pagamento della differenza tra la quota distanza già versata e l'importo previsto per la distanza effettiva.

Condomini nuovi o ristrutturati

Per l'allacciamento di edifici con più di due unità immobiliari, la **quota potenza** si calcola considerando una potenza disponibile minima pari a 3,3 kW per ogni unità immobiliare, più la potenza richiesta per i servizi generali (luce scale, ascensore...).

La stessa regola si applica per gli edifici ristrutturati, se per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione è stata richiesta la rimozione dei contatori e della presa.

Ampliamenti o frazionamenti

Le nuove unità immobiliari che derivano da ampliamenti o frazionamenti di edifici già allacciati, o le unità aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste per gli edifici di nuova costruzione, sono considerati nuovi allacciamenti.

Nuove elettrificazioni

Quando è necessario estendere la rete di distribuzione per servire nuovi complessi edilizi, se vengono richiesti solo gli allacciamenti, senza attivazione, deve essere versata solo la quota distanza per ciascuna utenza prevista.

Quando sarà attivata ciascuna singola fornitura, il cliente dovrà versare l'importo relativo alla quota potenza, oltre alla quota fissa.

Soluzione tecnica

La soluzione tecnica dell'allacciamento è stabilita dal distributore in base alle caratteristiche locali della rete, in modo da minimizzare il costo di realizzazione.

Se il cliente chiede una soluzione tecnica diversa, deve pagare il costo aggiuntivo.

Se la diversa soluzione tecnica è resa necessaria da vincoli imposti dalle autorità competenti, la quota distanza è raddoppiata.

Casi particolari di allacciamento

Rimborso del costo effettivo

Il costo dell'allacciamento permanente deve essere determinato in base al costo effettivamente sostenuto per la sua realizzazione nei seguenti **casi particolari**:

- installazioni non presidiate in permanenza, situate fuori dagli abitati;
- insegne luminose e pubblicitarie;
- impianti di illuminazione di monumenti e simili;
- impianti di risalita e simili;
- installazioni mobili e precarie (roulottes e simili) situate fuori dei centri abitati;
- singole costruzioni non abitate in permanenza o comunque non di residenza anagrafica del proprietario (ville, case di caccia, rifugi di montagna e simili) situate oltre 2.000 metri dalla cabina di riferimento;
- costruzioni non raggiungibili con strada percorribile da automezzi, o separati dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna.

In questi casi, il contributo da versare è determinato sommando:

- il **costo** dei materiali e della manodopera;
- una **maggiorazione** del 20% a copertura delle spese generali.

Impianti di generazione

Per questi casi particolari, invece di realizzare l'allacciamento alla rete elettrica il distributore può garantire la fornitura installando un impianto di generazione locale, utilizzando ove possibile impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Se viene adottata questa soluzione, il costo dell'allacciamento non è determinato in base ai suoi costi effettivi ma sommando due componenti forfetarie:

- una **quota potenza** pari a 69,1638 euro/kW
- una **quota fissa** pari a 477,05 euro.

Allacciamenti temporanei

Durata massima

Sono **temporanei** gli allacciamenti che vengono richiesti per una durata inferiore a tre anni, entro la quale verranno rimossi (ad esempio, allacciamenti per cantieri). La durata di questi allacciamenti può essere prorogata fino a un massimo complessivo di sei anni se il cliente ne fa richiesta motivata.

Quanto costa?

Per gli allacciamenti temporanei in bassa tensione il costo è determinato due componenti forfetarie:

- una **quota potenza** pari a 18,4752 euro/kW (aumentata a 64,9003 euro/kW se occorre realizzare una cabina di trasformazione);
- una **quota fissa** pari a 27,00 euro.

La quota fissa è dovuta anche per ogni proroga della durata dell'allacciamento.

Casi particolari

Per gli allacciamenti temporanei di spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali e simili, per riprese cinematografiche, televisive e simili, la **quota potenza** è determinata per scaglioni di potenza disponibile:

- per potenze fino a 3 kW: 31,27 euro;
- per potenze superiori a 3 kW fino a 30 kW: 50,20 euro;
- per potenze superiori a 30 kW fino a 100 kW: 88,12 euro;
- per potenze oltre 100 kW: 262,02 euro.

Variazione della potenza disponibile

Aumento

Per le richieste di aumento della potenza disponibile, il cliente deve versare:

- la **quota potenza** relativa alla potenza disponibile aggiuntiva richiesta;
- la **quota fissa** pari a 27,00 euro.

Diminuzione

Per le richieste di diminuzione della potenza disponibile, il cliente deve versare la sola **quota fissa** pari a 27,00 euro.

Passaggio di tensione

Se per i clienti già alimentati in bassa tensione si rende necessario il passaggio alla media tensione, devono essere versate due componenti forfetarie:

- una **quota potenza** relativa alla potenza disponibile aggiuntiva richiesta;
- una **quota fissa** pari a 437,24 euro.

Superi di potenza

Se i consumi del cliente superano sistematicamente la potenza disponibile, il distributore può adeguare d'ufficio la potenza disponibile, addebitando al cliente la quota potenza per la potenza disponibile aggiuntiva, e la quota fissa.

Il superamento della potenza disponibile è considerato sistematico se avviene almeno in due diversi mesi nell'anno solare.

Spostamento del contatore e di impianti di rete

Contatore BT entro 10 metri

Per le richieste di spostamento del contatore di utenze in bassa tensione entro un raggio di 10 metri, il cliente deve versare una **quota fissa** pari a 200,00 euro.

Altri casi

Per gli altri casi di spostamento del contatore, e per lo spostamento di impianti di rete a carico del richiedente, il contributo da versare è calcolato sommando:

- il **costo** dei materiali e della manodopera;
- una **maggiorazione** del 20% a copertura delle spese generali.

Altre prestazioni a contributo forfettario

Per le seguenti prestazioni, il distributore applica un contributo in **quota fissa** al soggetto che le richiede:

- disattivazione per morosità del cliente:

il contributo comprende la riattivazione per cessata morosità ed è ridotto del 50% in caso di utenze dotate di contatore telegestito in servizio: **27,00 euro**

- voltura, subentro, modifica contrattuale: 27,00 euro

- cambio del fornitore:

il contributo non è dovuto per la prima richiesta effettuata nell'arco di 12 mesi, né se il cliente già passato al mercato libero torna al servizio di maggior tutela o di salvaguardia:

27,00 euro

- verifica tecnica del misuratore:

il contributo è dovuto solo se il contatore risulta correttamente funzionante: **50,00 euro**

- verifica della tensione di alimentazione:

il contributo è dovuto solo se la tensione risulta conforme a quella prevista dalle norme tecniche: **150,00 euro.**

Ulteriori contributi per i clienti del servizio di maggior tutela

Contributo fisso

Per i clienti del servizio di maggior tutela, cioè i clienti domestici e le piccole imprese alimentate in bassa tensione (con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non sono passati al mercato libero o comunque scelgono di fornirsi alle condizioni di fornitura definite dall'Autorità, la delibera n. 156/07 prevede che per alcune prestazioni, il cui costo non è coperto dalle condizioni economiche di fornitura, il fornitore del servizio di maggior tutela applichi un **contributo fisso** pari a 23,00 euro. Queste prestazioni sono:

- **attivazione della fornitura per un'utenza di nuovo allacciamento;**
- **riattivazione della fornitura per un'utenza già allacciata;**
- **disattivazione della fornitura su richiesta del cliente;**
- **disattivazione per morosità del cliente;**
- **riattivazione in seguito a disattivazione per morosità del cliente;**
- **voltura** (sostituzione del cliente finale senza interruzione della fornitura);
- **variazione della potenza.**

Questo contributo si somma a quello applicato dal distributore locale, se previsto.